

ANACI

Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
ed Immobiliari

Via Cola di Rienzo 212 - 00192 Roma • Tel 06/3214963 - 3215399 • Fax 06/3217165 • Codice Fiscale 04846741009 • www.anaci.it • anaci@anaci.it

Sede Nazionale

FASE 3 - LE ASSEMBLEE - 20 Maggio 2020

Il **Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020** pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16.05.2020 fa riferimento, al comma 10 dell'art. 1, alle " riunioni " che si svolgono garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Inoltre, il Comunicato Stampa del Governo del 16/5/2020 effettua delle considerazioni generali precisando che: "Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali".

Al comma 12 art. 1 del Decreto 33 si dispone che "Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 **sono attuate** con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia".

In data **17 maggio 2020** è stato emanato il **DPCM** contenente le disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n.19 e del D.L.16 maggio n.33, con il quale si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso si applicano, in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020, **dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci sino al 14 giugno 2020**, fatti salvi i diversi termini di durata delle singole misure previste nel decreto medesimo, **nessuna** delle quali interessa l'argomento delle **assemblee di condominio**.

Al DPCM 17 maggio 2020 sono uniti **17 Allegati** tra i quali l'Allegato 16 "Misure igienico sanitarie" e l'Allegato 17 "Linee Guida Conferenza Regioni" contenente indicazioni per gli uffici tra i quali gli studi professionali che prevedono l'accesso del pubblico.

Viste le incertezze e le criticità qui di seguito evidenziate, atteso che ci si trova ancora in periodo emergenziale, si invitano gli Associati a non convocare frettolosamente e nell'immediato assemblee, se non per motivi improcrastinabili.


IL LUOGO DELLA RIUNIONE

Le assemblee vengono convocate dall'Amministratore, il quale deve indicare nell'avviso di convocazione, tra gli altri elementi specificati nell'art. 66 disp. att. del c.c., articolo inderogabile a Norma delle Art.72 disp.att.c.c. il **luogo** della riunione.

Nel corrente periodo di emergenza sanitaria occorre che la scelta del luogo sia valutata attentamente dall'Amministratore in quanto potrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze o non rispondenze dei locali alle norme previste in materia di sicurezza e di prevenzione da Covid-19. Nella scelta potrebbe essere coadiuvato dai condomini o dai consiglieri, ferma restando la sua scelta finale con le conseguenti citate eventuali responsabilità.

Il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno 1 metro, da fermi e in movimento, è condizione imprescindibile, unitamente allo spazio ampio ed aerato, altra condizione indispensabile per poter tenere assemblee di Condominio.

Per ogni fila di seduta dei partecipanti occorrerà garantire un corridoio di larghezza 1,00 mt. che consenta, attraverso le indicazioni impartite dal presidente dell'assemblea, di alzarsi ed andarsene oppure possa consentire di raggiungere il tavolo della presidenza, ciò significa che ai lati tra una persona e l'altra occorre vi sia 1,00 mt. di distanza, mentre davanti e dietro, tra persona e persona, devono esserci 2,00 mt. per garantire il rispetto della distanza interpersonale dalla persona che percorre il corridoio libero previsto per il passaggio. Ciò significa in buona sostanza che la superficie da garantire per ogni singola persona partecipante deve essere pari a non meno di 5 mq. A titolo esemplificativo per 30 partecipanti occorreranno almeno 180 mq. compresi i corridoi di entrata e uscita, come da disegno indicato nella figura.



Nel rispetto delle distanze interpersonali sopra evidenziate ed esemplificate, le assemblee potranno tenersi esclusivamente in **luoghi privati** e non pubblici o aperti al pubblico in quanto, diversamente, contrasterebbero l'art. 1 punto 8 del Decreto Legge 33/2020 a mente del quale è vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono pertanto da evitare nella maniera più assoluta sale di bar, ristoranti, sale comunali, giardini pubblici, teatri, parrocchie, circoli, boccioline, ecc.

Sempre nel rispetto delle distanze interpersonali sopra evidenziate ed esemplificate, le assemblee potrebbero essere consentite in studi professionali, quali quello dell'amministratore (la norma vieta riunioni in luoghi aperti al pubblico-L'allegato 17 annovera gli studi professionali tra gli uffici aperti al pubblico) oltre che in spazi aperti condominiali quali androni e giardini condominiali, oppure in spazi aperti privati siti all'interno del complesso condominiale. Occorrerà garantire che l'accesso all'assemblea sia consentito solo agli aventi diritto.

Considerata la gravità e la assoluta novità della situazione emergenziale, e la conseguente assenza totale sia di norme sia di precedenti giuridici che possano in qualche modo delineare un corretto comportamento, occorre agire con il massimo rigore e la massima cautela nelle valutazioni delle indicazioni da adottare, al fine di contenere le responsabilità.

CONDOMINI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI O IN ALTRO STATO

Il Decreto Legge n. 33/2020 all'art. 1 punto 2 vieta fino al 2 giugno gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e all'art. 2 punto 4 vieta fino al 2 giugno gli spostamenti da e per l'estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; mentre all'art. 1 punto 3 si precisa che a decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo in relazione a specifiche aree del territorio nazionale in funzione del rischio epidemiologico.

Pertanto, qualora vi fosse un condomino non residente nella regione nella quale è posto l'edificio in condominio, oppure all'estero, l'assemblea potrebbe essere viziata (non è ancora certo se trattasi di nullità o di annullabilità) in quanto un partecipante non era nelle condizioni di poter intervenire, perché impossibilitato per motivi imposti dalla pubblica autorità. Naturalmente il condomino impossibilitato potrebbe farsi rappresentare da un suo delegato; tale sollecitazione non rientra peraltro nelle attribuzioni dell'amministratore.

Si ricorda di tenere sempre in considerazione l'art. 67 disp. att. c.c. per le unità immobiliari intestate a più soggetti, ai fini di una verifica puntuale degli **aventi diritto**.

ASSEMBLEE DA REMOTO

Ultimamente si è acceso un ampio dibattito in materia di assemblee con presenze da remoto. Non è dato, oggi, garantire la validità delle riunioni nella modalità indicata.

Si consiglia di non prevedere al momento assemblee da remoto, in quanto si deve garantire che ogni avente diritto si possa collegare ad un computer e che ci sia collegamento e "banda" sufficiente, che consenta di poter sentire/parlare durante tutta l'assemblea. In mancanza di "banda", per un certo periodo o per uno o più punti dell'O.D.G., l'assemblea non può deliberare.

Per quanto attiene ad assemblee "miste", cioè sia in presenza sia da remoto, si rimanda ad eventuali ulteriori approfondimenti.

REGOLE PER LA TENUTA DELL'ASSEMBLEA (VALIDE SIA NEGLI SPAZI CHIUSI CHE APERTI)

Si premette che il compito dell'amministratore per lo svolgimento materiale dell'assemblea, dovrebbe essere limitato alla logistica, cioè alla scelta della sala e nel far sì che la stessa sia allestita secondo le indicazioni sopra descritte con spese a carico del Condominio (restando a carico dei singoli condomini i DPI e gel igienizzante). Una volta che l'assemblea sia iniziata, ogni responsabilità sarà in capo al Presidente. All'amministratore resterà il compito di suggerire al Presidente, in base alla propria competenza professionale, l'adozione delle cautele e il rispetto delle regole del caso, avendo cura che delle stesse ne resti traccia a verbale. Si consiglia di assumere documentazione fotografica che comprovi o dimostri il corretto avvenuto adempimento delle prescrizioni inizialmente fornite e della disposizione fisica dei partecipanti. In particolare l'amministratore ricorderà al Presidente l'importanza di far rispettare le disposizioni che il Presidente medesimo impartirà nel corso dell'assemblea per regolare gli eventuali spostamenti dei partecipanti e il mantenimento del rispetto delle norme di sicurezza e anticontagio.

SPAZI CHIUSI

Le regole che seguono devono essere inviate preventivamente ai condomini unitamente all'avviso di convocazione, e devono essere lette a tutti i partecipanti prima dell'inizio dell'assemblea dandone atto e allegandole a verbale. Il Presidente dell'assemblea deve chiedere ai presenti di prendere atto che l'Amministratore ha rispettato, con le procedure attuate ed anticipate in convocazione, tutte le norme in materia di prevenzione da Covid19. Diversamente saranno assunte ulteriori iniziative suggerite dai condomini.

1. Chi mette a disposizione la sala deve garantire e dichiarare l'avvenuta preventiva disinfezione (c.d. sanificazione) del locale, dei servizi igienici, comprese sedie e tavoli, e che i locali sanificati siano rimasti chiusi ed inaccessibili fino al momento della consegna della chiave all'amministratore (modello da far firmare). Ove la consegna dei locali avvenga in tempo antecedente l'inizio della riunione, è necessario che da tale momento sino al giorno ed ora dell'assemblea, nessuno entri, così da lasciare intonso il locale. La disposizione delle sedie e del tavolo dovrebbe essere effettuata dal proprietario del locale secondo le disposizioni dettate dall'amministratore. Qualora ciò non fosse possibile, la disposizione del mobilio verrà effettuata al momento dell'adunanza, rispettando, nell'attività, la distanza di almeno 1 metro e tutte le vigenti norme in materia di dispositivi individuali di protezione.
2. In sede di convocazione, l'amministratore inviterà i Condomini a munirsi e a portarsi in assemblea i DPI e il gel igienizzante per le mani ad uso personale.
3. Le mascherine dovranno essere utilizzate obbligatoriamente da tutti i partecipanti per tutto il tempo di svolgimento dell'assemblea; ciascun partecipante dovrà munirsene a sua cura. Oltre alla mascherine, i partecipanti dovranno indossare i guanti, che si procureranno a loro cura, in funzione di consegna di documenti e/o deleghe.
4. Qualora un intervenuto indossasse una mascherina del tipo FFP3 con filtro, vi è l'obbligo di indossare sopra la stessa una mascherina chirurgica. Tale cautela deve essere resa nota unitamente all'avviso di convocazione, preferibilmente in un apposito box. Dopo l'inizio dell'assemblea, l'amministratore deve suggerire al Presidente di verificare che tale circostanza sia rispettata, avvertendolo che le mascherine FFP3 hanno lo scopo di proteggere chi le indossa ma non gli altri da costui. Cautelativamente, chi non indossasse la mascherina chirurgica sopra la FFP3 deve intendersi come sprovvisto di mascherina e, quindi, probabile fonte di rischio.
5. Chi partecipa all'assemblea deve trovare anche un modello in cui dichiarare (vedi modello allegato proposto):

- a) di non avere temperatura corporea pari o superiore a 37,5C gradi;
 - b) di non essere in quarantena.
6. Immediatamente davanti all'ingresso della sala riunioni bisogna apporre adeguata segnalazione che indichi uno stop, l'ingresso sarà possibile solo su invito dell'amministratore. Lo spazio destinato alla riunione sarà preventivamente, a cura dell'amministratore, suddiviso in altrettanti spazi che garantiscano il rispetto delle distanze interpersonali, da delimitarsi attraverso indicazioni fornite verbalmente prima della nomina del Presidente, che consentano ai partecipanti di prendere posto e all'amministratore di garantire l'ordinato accesso al luogo della riunione.
 7. L'amministratore, successivamente alla nomina del presidente, deve invitare lo stesso alla cura dell'osservanza delle predette norme comportamentali. Gli intervenuti dovranno obbligatoriamente mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 mt. per tutta la durata della riunione e gli eventuali scambi di documenti dovranno avvenire non passandoli direttamente di mano in mano, ma mediante appoggio degli stessi su un piano diverso da quello della presidenza e raccolta successiva. L'amministratore dovrà pretendere un ulteriore piano di appoggio, diverso dal tavolo di presidenza.
 8. Qualora nel corso dell'assemblea un partecipante dovesse avvertire sintomi influenzali e/o sintomi specifici del Covid-19, dovrà immediatamente avvertire il Presidente o l'Amministratore. L'amministratore suggerirà al Presidente, laddove questi non vi provveda direttamente, di invitare il partecipante ad allontanarsi e di interrompere l'assemblea con conseguente allontanamento di tutti. Si consiglia all'amministratore di allontanarsi nel caso in cui i presenti non volessero aderire a tale invito, chiedendo al Presidente che venga dato atto a verbale della circostanza.
 9. E' fatto obbligo di tenere le finestre aperte durante lo svolgimento dell'assemblea per assicurare una corretta aerazione (conseguentemente, locali sprovvisti di finestre non sono idonei). E' consigliabile non ricorrere al condizionamento dell'aria, che in ogni caso è vietata qualora l'impianto abbia solo il ricircolo dell'aria.
 10. Per Presidente, Segretario ed Amministratore vi è l'obbligo di utilizzo dei guanti dall'inizio dell'assemblea sino al suo termine dovendo procedere alla firma del verbale ed all'esame di eventuali documenti consegnati dai condomini (deleghe, lettere allegati). Conseguentemente va confermata, anche per questo motivo, la obbligatorietà per ciascun partecipante di dotarsi in proprio dei D.P.I. (sia mascherine che guanti), perché prima dell'inizio dell'assemblea non è dato sapere chi sarà nominato Presidente o Segretario.
 11. Servizi Igienici (vedasi cartello in allegato): l'eventuale uso e gli accessi saranno regolamentati dal Presidente per alzata di mano.

STUDIO PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE

Qualora l'amministratore decida di convocare l'assemblea nel proprio studio, deve conoscere le criticità e i gravosi rischi a cui può andare in contro, sia per la responsabilità che ha nel caso disponesse di propri dipendenti e sia per i rischi che può correre il proprio studio in caso di contravvenzioni o provvedimenti delle Autorità. In ogni caso, se proprio volesse perseguire questa opzione, dovrà rispettare tutte le indicazioni di cui al punto precedente e dovrà assumersi in proprio l'obbligo di garantire:

1. l'avvenuta disinfezione (c.d. sanificazione) dell'ambiente eseguita prima e dopo la riunione assembleare;
2. l'organizzazione fisica degli spazi per il rispetto delle distanze interpersonali;

3. il rispetto delle norme dirette alla tutela dei propri (eventuali) dipendenti nel luogo di lavoro e/o di coloro che vi transitano.

Dovrà altresì rispettare tutte le indicazioni contenute nell'Allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, con evidenza soprattutto del seguente passaggio esposto al quarto punto dell'All. 17: “ ... **consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale....** ”

In ogni caso, si ripetono qui di seguito – e in grande evidenza - le prescrizioni dettate dall'All. 17 al DPCM del 17/5/2020, in materia di accesso al pubblico per uffici privati e studi professionali:

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
3. L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
4. Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
5. L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
6. I titolari dello studio ed i dipendenti devono procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
7. Per le riunioni dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata (quali le assemblee), anche l'uso della mascherina.
8. Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
9. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
10. Servizi igienici devono essere adeguatamente sanificati e controllati/igienizzati ad ogni uso.
11. Servizi igienici ed i locali dovranno essere dotati di dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08 e conformi alle norme di sicurezza previste dal TUS 81/08.

SPAZI APERTI

Le regole che seguono devono essere inviate preventivamente ai condomini unitamente all'avviso di convocazione e devono essere lette a tutti i partecipanti prima dell'inizio dell'assemblea dandone atto e allegandole a verbale. Il Presidente dell'assemblea deve chiedere ai presenti di prendere atto che l'Amministratore ha rispettato, con le procedure attuate ed anticipate in convocazione, tutte le norme in materia di prevenzione da Covid19. Diversamente saranno assunte ulteriori iniziative suggerite dai condomini.

1. Ogni partecipante all'assemblea deve portare la propria sedia che utilizzerà personalmente. Chi mette a disposizione gli spazi deve garantire e dichiarare l'avvenuta preventiva disinfezione (c.d. sanificazione) dei servizi igienici.
2. In sede di convocazione, l'amministratore inviterà i Condomini a munirsi e a portarsi in assemblea i DPI e il gel igienizzante per le mani ad uso personale.
3. Le mascherine dovranno essere utilizzate obbligatoriamente da tutti i partecipanti per tutto il tempo di svolgimento dell'assemblea; ciascun partecipante dovrà munirsene a sua cura. Oltre alla mascherine, i partecipanti dovranno indossare i guanti, che si procureranno a loro cura, in funzione di consegna di documenti e/o deleghe.

4. Qualora un intervenuto indossasse una mascherina del tipo FFP3 con filtro, vi è l'obbligo di indossare sopra la stessa una mascherina chirurgica. Tale cautela deve essere resa nota unitamente all'avviso di convocazione, preferibilmente in un apposito box. Dopo l'inizio dell'assemblea, l'amministratore deve suggerire al Presidente di verificare che tale circostanza sia rispettata, avvertendolo che le mascherine FFP3 hanno lo scopo di proteggere chi le indossa ma non gli altri da costui. Cautelativamente, chi non indossasse la mascherina chirurgica sopra la FFP3 deve intendersi come sprovvisto di mascherina e, quindi, probabile fonte di rischio.
5. Chi partecipa all'assemblea deve compilare anche un modello in cui dichiarare:
 - a) di non avere temperatura corporea pari o superiore a 37,5°;
 - b) di non essere in quarantena (vedi modello allegato proposto).
6. Immediatamente davanti all'ingresso degli spazi apporre adeguata segnalazione che indichi uno stop, l'ingresso sarà possibile solo su invito dell'amministratore. Lo spazio destinato alla riunione sarà preventivamente, a cura dell'amministratore, suddiviso in altrettanti spazi che garantiscano il rispetto delle distanze interpersonali, da delimitarsi attraverso indicazioni fornite verbalmente prima della nomina del Presidente, che consentano ai partecipanti di prendere posto e all'amministratore di garantire l'ordinato accesso al luogo della riunione.
7. L'amministratore, successivamente alla nomina del presidente, deve invitare lo stesso alla cura dell'osservanza delle predette norme comportamentali. Gli intervenuti dovranno obbligatoriamente mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 mt. per tutta la durata della riunione e gli eventuali scambi di documenti dovranno avvenire non passando direttamente di mano a mano, ma mediante appoggio degli stessi su un piano diverso da quello della presidenza e raccolta successiva. L'amministratore dovrà pretendere un ulteriore piano di appoggio, diverso dal tavolo di presidenza.
8. Qualora nel corso dell'assemblea un partecipante dovesse avvertire sintomi influenzali e/o sintomi specifici del Covid-19, dovrà immediatamente avvertire il Presidente o l'Amministratore. L'amministratore suggerirà al Presidente, laddove questi non vi provveda direttamente, di invitare il partecipante ad allontanarsi e di interrompere l'assemblea con conseguente allontanamento di tutti. Si consiglia all'amministratore di allontanarsi nel caso in cui i presenti non volessero aderire a tale invito, chiedendo al Presidente che venga dato atto a verbale della circostanza.
9. Per Presidente, Segretario ed Amministratore vi è l'obbligo di utilizzo dei guanti dall'inizio dell'assemblea, dovendo procedere alla firma del verbale ed all'esame di eventuali documenti consegnati dai condomini (deleghe, lettere ecc.). Conseguentemente va confermata, anche per questo motivo, la obbligatorietà per ciascun partecipante di dotarsi in proprio dei D.P.I. (sia mascherine che guanti), perché prima dell'inizio dell'assemblea non è dato sapere chi sarà nominato presidente o segretario.
10. Servizi Igienici (v. cartello): l'eventuale uso e gli accessi saranno regolamentati dal Presidente per alzata di mano.

CONSIDERAZIONI FINALI **DEL PRESIDENTE NAZIONALE**

Forse è quanto mai opportuno considerare che questo tipo di lavoro e di responsabilità nella gestione *precedente e durante* l'assemblea, con le evidenti maggiori e gravose responsabilità in capo all'amministratore, non è stato considerato nel nostro contratto di mandato e non inserito nel dettaglio delle competenze che ogni anno l'amministratore formula. Pertanto, se non diversamente concordata con l'assemblea, l'amministratore non ha diritto ai compensi.

Si suggerisce, a tale proposito, una riflessione anche alla luce del recente Comunicato dell'INAIL del 15/5/2020, al fine di definire bene funzioni e obblighi delle figure che gestiscono l'assemblea.

DAVVERO SIAMO PRONTI TUTTI (CONDOMINI E AMMINISTRATORI) A PRENDERCI LE MAGGIORI RESPONSABILITÀ PER GESTIRE L'ASSEMBLEA, RISPETTANDO I PROVVEDIMENTI NON SOLO DELLA SICUREZZA MA ANCHE DELLA SALUTE?

Sarà purtroppo facile esporre l'Amministratore e il Condominio ad azioni legali da parte di soggetti che tutto vogliono e desiderano fuorché condurre bonariamente ed in modo collaborativo le assemblee condominiali future per risolvere le situazioni di emergenza.

ANACI e i suoi Associati Professionisti NON SI TIRANO INDIETRO, purché ci siano le opportune garanzie ed il rispetto delle attuali Leggi vigenti a tutela di tutti i Condomini, ma anche degli Amministratori.

ATTESA LA DIFFICOLTA' DI OTTENERE IL QUORUM COSTITUTIVO, ANACI STA STUDIANDO LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE ED INFORMATICHE PER CONSENTIRE DI AFFIANCARE ALLE ASSEMBLEE ON-SITE QUEGLI STRUMENTI IDONEI CHE CONSENTANO AI CONDOMINI DI AVERE MAGGIORI OPZIONI PER LA PARTECIPAZIONE, QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI.

Come detto all'inizio di queste Linee Guida: **"Si invitano gli Associati a non convocare frettolosamente e nell'immediato assemblee, se non per motivi improcrastinabili"** seguendo le indicazioni di ANACI contenute in questo documento operativo e giuridico.

ANACI con il suo CSN sta studiando un contratto di mandato in cui, tra le altre novità, si terrà conto anche del tipo di assemblea che si dovrà tenere, se in forma on-site o telematica.

Si sta valutando una integrazione della polizza assicurativa per tutte le responsabilità inerenti l'emergenza e del rischio biologico che potrebbe vedere coinvolto l'Amministratore.

Grazie dell'attenzione.